



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2020

**Sfruttamento lavorativo
e caporalato in Italia:
la profughizzazione del lavoro
in agricoltura e il caso dei braccianti
indiani dell'Agro Pontino**

di Marco Omizzolo

EDITORIALE SCIENTIFICA

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E CAPORALATO IN ITALIA: LA PROFUGHIZZAZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA E IL CASO DEI BRACCIANTI INDIANI DELL'AGRO PONTINO

di *Marco Omizzolo*

Sociologo e ricercatore centro studi Eurispes

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE; 2. PRECISAZIONI CONCETTUALI; 3. SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MIGRANTE E INTERMEDIAZIONE INFORMALE NELL'AGRICOLTURA ITALIANA; 4. LA PROFUGHIZZAZIONE DEL LAVORO MIGRANTE IN AGRICOLTURA; 5. IL DECRETO SICUREZZA (D.L. 132/2018) COME DETONATORE DELLA PROFUGHIZZAZIONE DEL LAVORO AGRICOLO; 6. L'INSEDIAMENTO DEI BRACCIANTI INDIANI DELL'AGRO PONTINO; 7. CONCLUSIONI.

1. Introduzione

Lo sfruttamento e il caporalato organizzato e praticato in molte aziende agricole italiane sono caratterizzati, secondo l'Osservatorio Placido Rizzotto, da circa 450 mila braccianti che quotidianamente vedono violati i loro diritti fondamentali, di cui 132 mila obbligati a vivere e a lavorare in condizioni paraschiavistiche. In Italia, l'economia non osservata è stimata in circa 208 miliardi di euro, il lavoro irregolare in circa 77 miliardi, ovvero il 37,3% mentre il *business* del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura è pari a 4,8 miliardi di euro. Secondo ancora l'Osservatorio Placido Rizzotto, circa 1,8 miliardi di euro sono di evasione contributiva annuale per via dello sfruttamento lavorativo. Inoltre, più di 300.000 lavoratori agricoli, ovvero quasi il 30% del totale, lavorano meno di 50 giornate l'anno. Secondo invece il sesto rapporto Agromafia, elaborato da Eurispes insieme all'Osservatorio sulla Criminalità nell'Agricoltura e sul Sistema Agroalimentare, il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie per il 2018 avrebbe raggiunto i 24,5 miliardi di euro con un salto del 12,4% nell'ultimo anno e con una crescita che risente assolutamente della stagnazione dell'economia.

Il caporalato è un fenomeno certamente non nuovo nella storia del Paese, anche se presenta, da quando l'Italia è divenuto meta di

rilevanti flussi migratori, alcune peculiarità specifiche che meritano di essere analizzate con un attento approccio sociologico. Peraltro, nonostante la presenza di numerose comunità migranti in Italia dalla metà circa degli anni Settanta, storicamente impiegate in attività considerate marginali, faticose e tradizionalmente esposte a sfruttamento, il fenomeno è stato interessato da una lunga rimozione collettiva, superata solo grazie al lavoro d'inchiesta svolto da alcune organizzazioni non governative, giornalisti e ricercatori, a cui si devono aggiungere le importanti azioni sociali e sindacali compiute dai braccianti stranieri stessi, protagonisti, nel gennaio del 2010, della rivolta di Rosarno, nell'estate del 2011 dello sciopero di Nardò¹ e nell'aprile del 2016 e ottobre del 2019 dagli scioperi dei braccianti indiani nell'Agro Pontino.

Negli ultimi anni, tuttavia, il tema sta subendo una nuova e più insidiosa neutralizzazione, insieme alla sua negazione da parte di alcuni rappresentanti istituzionali e del mondo datoriale. Lo sfruttamento del lavoro agricolo viene spesso ridotto a *format politico-mediatico* caratterizzato da narrazioni emergenziali e rappresentazioni fuorvianti che spesso non colgono la sua complessità, i difficili percorsi avviati dagli stessi lavoratori stranieri di emancipazione dallo sfruttamento, la relativa evoluzione normativa e l'elaborazione, per riprendere Freire², di

¹ MEDICI SENZA FRONTIERE, *I frutti dell'ipocrisia. Storie di chi l'agricoltura la fa. Di nascosto*, Roma, 2005; F. GATTI, *Io, schiavo in Puglia*, *L'Espresso*, 1 settembre 2006; MEDICI SENZA FRONTIERE, *Una stagione all'inferno*, Roma, MSF, 2008; A. MANGANO, *Gli Africani salveranno l'Italia*, Milano, 2010; AA.Vv., *Sulla pelle viva. Nardò: la lotta autorganizzata dei braccianti immigrati*, Roma, 2012.

² La pedagogia degli oppressi viene pubblicata da Paulo Freire in Brasile nel 1968 (l'edizione italiana è del 1971). Il lavoro pedagogico di Freire si sviluppa in un Brasile dove si stava sviluppando la lotta dei contadini per la terra e dove l'analfabetizzazione, che mantiene le masse popolari schiacciate dall'ignoranza, permette alla classe dirigente di governare processi di sfruttamento e subordinazione che sembrano immodificabili. L'obiettivo dell'educazione, secondo Freire, è quello di emancipare gli uomini. Ciò significa dare loro il diritto e il potere della parola e formarli nella liberazione e per la libertà. Questo deve avvenire soprattutto per gli oppressi, i subordinati, i reietti e gli scartati dalla società i quali vanno, secondo Freire, coscientizzati, ossia accompagnati alla presa di coscienza e alla presa di parola, collettivamente gestita. Il metodo Freire è un metodo di socializzazione, di dialogo, di risveglio delle classi più povere, in modo da farle entrare operativamente, costruttivamente nella cultura e in particolare nell'uso della cultura e nella sua produzione. In questi soggetti umili e deboli e nelle società che essi abitano bisogna cancellare, secondo Freire, la paura della libertà e dar vita a soggetti impegnati nella liberazione degli uomini e nella trasformazione della realtà sociale

una nuova pedagogia degli oppressi elaborata ed avviata dagli oppressi stessi.

A questa involuzione si associa una crescente profughizzazione del lavoro agricolo straniero derivante dall'entrata in vigore, come ultima e più rilevante tra le varie norme che hanno sviluppano tale fenomeno, della legge 132/2018 (Decreto Sicurezza) responsabile della modificazione dei caratteri specifici del fenomeno criminale, esponendo, ad esempio, platee sempre più ampie di immigrati all'intermediazione illecita (caporalato) e allo sfruttamento lavorativo. La profughizzazione dunque consiste nell'inserimento per volontà dello Stato del profugo nel mercato del lavoro obbligando quest'ultimo a conservare, nel lungo periodo, il suo stato di ricattabilità e marginalità, a vantaggio totale del suo datore di lavoro e infine del caporale. Insieme alla crescente profughizzazione del lavoro agricolo, si è scelto di ricostruire, quale casus specifico, sia pure sinteticamente, le esperienze di sfruttamento e vulnerabilità vissute dalla comunità indiana dell'Agro Pontino, residente ad appena cento chilometri da Roma, le sue azioni di contrasto nei riguardi di questo sistema criminale e la dimostrazione, mediante analisi dell'operazione *Commodo*, dei caratteri specifici della profughizzazione del lavoro agricolo nel contesto dell'Agro Pontino. Le ragioni per cui si ritiene il caso degli indiani pontini particolarmente importante sono diverse. In sintesi, si può affermare che il caso dei braccianti indiani dell'Agro Pontino consente di superare almeno cinque luoghi comuni sull'argomento: l'eccezionalità del fenomeno, ossia la considerazione per cui lo sfruttamento è occasionale e derivante da comportamenti individuali messi in campo da singoli soggetti nel loro agire quotidiano in veste di datori di lavoro; la sua periferizzazione, ossia il fatto che esso è considerato esclusivo di alcune aree economicamente arretrate del Paese; la sua etnicizzazione, per cui esso deriverebbe, quale causa prevalente, dalla presenza di lavoratori stranieri stagionali disposti a lavorare ad ogni condizione possibile in termini di sicurezza, retributivi, contrattuali e sociali e di caporali della stessa nazionalità dei lavoratori consapevoli del loro ruolo; la sua natura propriamente illegale, per cui esso si manifesterebbe sempre all'interno

dell'oppressione. In tale percorso pedagogico si contrappongono umanizzazione e disumanizzazione, si dispiega il valore del dialogo e si afferma il metodo della coscientizzazione, così da realizzare quella liberazione nella comunione che rende l'educazione problematizzante, intesa cioè a formare l'uomo come soggetto aperto.

di pratiche e comportamenti che il legislatore ha già normato e considerato illecite, a partire dall'assenza del contratto e del permesso di soggiorno; la passività propria delle vittime di sfruttamento lavorativo per via della loro estrema subordinazione e assoggettamento al potere predominante del datore di lavoro. Lo studio sociologico ed etnografico condotto si fonda sull'osservazione partecipata³ e su interviste in profondità condotte nel corso degli ultimi 13 anni all'interno della comunità indiana dell'Agro Pontino. L'analisi è stata integrata con le inchieste pubblicate dalla stampa nazionale, con varie ricerche sul campo condotte dalla cooperativa In Migrazione⁴ e con l'attività di monitoraggio socio-sanitario esercitata da Medici per i Diritti Umani (MEDU) che, nel settembre 2014, ha intervistato 82 persone (65 uomini, 17 donne), tra cui 57 lavoratori agricoli. I risultati sono stati messi in relazione con le indagini giudiziarie avviate negli ultimi 5 anni su casi di tratta, sfruttamento, intermediazione illecita, truffe, estorsioni e violenze ai danni di braccianti indiani nel Pontino⁵.

2. Precisazioni concettuali

Prima di introdurre la riflessione in oggetto, è utile precisare l'uso inteso della categoria di sfruttamento in relazione alle nozioni di lavoro forzato, schiavitù, tratta, caporalato e vulnerabilità.

³ L'autore ha svolto una lunga esperienza di ricerca immersiva nella comunità indiana dell'Agro Pontino. Per un anno e mezzo, infatti, ha vissuto con essa, abitando nei luoghi della loro residenzialità prevalente (mini appartamenti, vecchi capannoni agricoli adibiti a dormitori per braccianti indiani, templi indiani e in particolare in quello di Sabaudia...). Ha poi lavorato, per due volte e per un totale di circa sei mesi, come bracciante al seguito di numerose squadre di lavoratori indiani per diverse aziende agricole pontine. Tale attività prevedeva il suo reclutamento per mezzo di vari "caporali" indiani e l'impiego nell'attività bracciantile nelle aziende agricole di vari imprenditori italiani alle medesime condizioni ambientali, sociali ed economiche dei braccianti indiani. Infine, l'autore ha seguito un trafficante indiano di esseri umani in India e precisamente in Punjab per circa tre mesi, indagando per primo il sistema di tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo.

⁴ IN MIGRAZIONE, *Punjab. Fotografia delle quotidiane difficoltà di una comunità migrante invisibile*, dossier online, 2013. In Migrazione, *Doparsi per lavorare come schiavi*, dossier online, 2014; IN MIGRAZIONE, *Sfruttati a tempo indeterminato*, dossier online, 2014.

⁵ MEDICI PER I DIRITTI UMANI, *Terra Ingiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura*, Roma, 2015.

Per sfruttamento si intende una *relazione di dominio* che lega due o più soggetti caratterizzati da un'iniziale e persistente *diseguaglianza di potere e da un rapporto di dipendenza tra le parti*. Tale diseguaglianza agisce in due sensi: i soggetti più forti sono in grado di strumentalizzare, a proprio vantaggio, l'altrui condizione di minore potere e comunicazione; i soggetti con minore potere non hanno alternative valide, o comunque non le rilevano né percepiscono, se non sottostare alle dinamiche di potere e dominio strumentalmente organizzate e imposte dai soggetti più potenti. Tale definizione *formale*, applicata alle relazioni di lavoro, presenta diversi vantaggi. Non identifica lo sfruttamento lavorativo con il lavoro forzato, ossia con quel «lavoro o servizio imposto sotto minaccia di sanzioni, e per il quale la persona non si è offerta spontaneamente», secondo la definizione della Convenzione ILO del 1930. Non identifica lo sfruttamento con la schiavitù di tipo classico, fondata cioè sulla proprietà giuridica delle persone coinvolte o sul loro assoggettamento continuativo di fatto. Non identifica lo sfruttamento con la tratta di persone, ossia con il trasferimento internazionale o domestico di persone, indotte o costrette a prestazioni lavorative o sessuali mediante inganno, violenza, minaccia o approfittamento di una situazione di necessità. Non identifica, infine, lo sfruttamento con il cosiddetto caporalato, inteso come pratica informale e illecita di reclutamento e controllo della forza-lavoro, finalizzata ad estorcere un illecito profitto, da intendere non solo in termini economici, per sé e per il beneficiario finale dell'intermediazione.

La nozione di sfruttamento dei braccianti stranieri che si propone, prova a superare la dicotomia tra attività svolte consensualmente da una parte e attività estorte coercitivamente dall'altra. Essa riconosce che, soprattutto nell'attuale capitalismo globalizzato, possono darsi casi in cui i lavoratori e le lavoratrici, spesso di origine straniera, vivendo all'interno di un quadro regolamentativo differente rispetto agli autoctoni e per via anche della scarsa conoscenza delle norme, procedure e prassi che regolamentano la loro condizione in Italia, della insufficiente conoscenza della lingua italiana, dei meccanismi sociali ed economici vigenti, delle pratiche lavorative e di reclutamento, anche criminali, che caratterizzano il loro settore di lavoro e area di insediamento, come anche le procedure e norme che regolamentano il relativo mercato del lavoro, sia formale sia informale, nonché pratiche violente e ricattatorie, siano formalmente liberi di entrare o uscire da una relazione contrattuale di lavoro, ma che lo

stato di bisogno, subordinazione, dipendenza e sottodeterminazione in cui si trovano agisca su di loro come *costrizione sistemica*, inducendoli ad accettare in piena consapevolezza e senza violenze esplicite condizioni di lavoro e forme di reclutamento che, in condizioni ideali, non avrebbero accettato. Si può affermare, in tal modo, che intervengono sulla persona assoggettata e costretta a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro, vari fattori che concorrono e insieme convergono sul migrante sino a determinare uno status quo vincolato e vincolante.

A partire da questo quadro concettuale, si può distinguere tra *condizioni di sfruttamento lavorativo* e *fattori di vulnerabilità*. Nelle condizioni di sfruttamento rientrano tutti i dispositivi attraverso cui si esercita il comando sulla forza-lavoro: sia i dispositivi economici con cui si realizza uno scambio iniquo tra le parti, in termini di tempo di lavoro e di sua retribuzione; sia i dispositivi ambientali funzionali a mantenere o accrescere lo scarto di potere tra le parti e l'iniquità dello scambio tempo di lavoro-retribuzione⁶. Nei fattori di vulnerabilità rientrano, invece, tutte le circostanze sociali, economiche, politiche e tutte le caratteristiche individuali e collettive che contribuiscono a produrre quello "stato di bisogno" che, passibile di essere strumentalizzato a fini di illecito profitto, espone al rischio di sfruttamento⁷.

3. Sfruttamento del lavoro migrante e intermediazione informale nell'agricoltura italiana

Da trent'anni a questa parte le zone rurali d'Europa stanno sperimentando profonde trasformazioni a livello di modello produttivo e organizzazione della forza-lavoro⁸. Si è affermato in molte aree il cosiddetto modello californiano⁹, in cui si sfrutta manodopera vulnerabile per rispondere all'intensificazione e alla fluttuazione della domanda

⁶ F. OLIVERI, *Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese*, in E. RIGO (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, 2015.

⁷ EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, *Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union*, Vienna, 2015.

⁸ A. CORRADO, C. DE CASTRO, D. PERROTTA (eds), *Migration and agriculture: Mobility and change in the Mediterranean area*, New York, 2017.

⁹ J.-P. BERLAN, *La longue histoire du modèle californien*, in *Forum Civique Eu-*

di ortofrutta da parte della grande distribuzione organizzata e dell'industria conserviera, in un quadro di crescita e deregolamentazione dei commerci internazionali. Si tratta di un fenomeno complesso, in continua evoluzione, sistemico al punto da essere specifico del capitalismo contemporaneo, collegato al calo del tasso dei profitti, alla crescente competizione globale, alle norme vigenti sulle migrazioni e sul mercato del lavoro, alla necessità di produrre merci e servizi a basso costo per essere vendibili in un regime di bassi salari, alla necessità di gestire il calo dei prezzi dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione organizzata e alla sua storica porosità alle mafie e ai loro capitali illeciti. Sotto questo profilo, si deve superare un diffuso pregiudizio marginalista, assai ripetuto ad esempio da parte della stampa nazionale e internazionale e anche del dibattito accademico.

Gli ortaggi e la frutta prodotta mediante queste pratiche, e più in generale i prodotti enogastronomici della filiera agroalimentare italiana e non solo, sono l'espressione di un capitalismo globale, fondato su poteri e interessi milionari e una rinnovata capacità di condizionamento delle classi dirigenti nazionali ed internazionali, in grado di ampliare la filiera globale del profitto mediante la riorganizzazione del rapporto internazionale tra le classi dentro i processi di produzione e finanziaria avanzati. Non si tratta dell'espressione di un capitalismo solo agricolo e peraltro arretrato, appunto marginale rispetto all'evoluzione del capitalismo globale, ma al contrario evoluto, proprio di una globalizzazione dei mercati, dei profitti e della conseguente sottodeterminazione dei diritti in capo ai soggetti che all'interno di questo sistema risultano socialmente più fragili e meno rappresentati. Ciò vale, ovviamente, in primis per gli immigrati, senza però escludere gli autoctoni, anziani in pensione con retribuzioni insufficienti a garantire loro livelli di vita e di cura adeguati, donne autoctone e straniere che, all'interno di tale sistema, subiscono gli effetti perversi dello sfruttamento, sperimentando sul proprio corpo la bramosia di potere, controllo e dominio del datore di lavoro. Sono, infatti, crescenti i casi di donne braccianti che subiscono non solo forme varie di sfruttamento lavorativo ma anche di ricatto e violenza sessuale. Questa espressione del dominio maschile, padronale, autoctono e di classe, è il marchio di fabbrica di un potere che ha innescato una sorta di palingenesi della

ropéen, Le gout amer des nos fruit et legumes. L'exploitation des migrants dans l'agriculture intensive en Europe, 2002.

schiavitù contemporanea esercitata sui corpi e le menti delle sue vittime. Non a caso, razzismo e schiavitù sono da tempo messi in evidenza da importanti rapporti internazionali come quello dell'ILO, l'Agenzia per il Lavoro dell'ONU, del 6 marzo del 2009, dell'ENAR (*European Network Against Racism*) sui crimini a sfondo razziale (2013-2014) o dell'ECRI (*European Commission against Racism and Intolerance* del 2014) nei paesi membri del Consiglio d'Europa¹⁰. Si deve ricordare, a tale riguardo, la Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 45/158 del 18 dicembre del 1990. Il tratto più innovativo della convenzione è dato dal riconoscimento di una serie di diritti umani fondamentali a favore non solo degli immigrati regolari, ma anche di coloro che siano entrati senza regolare permesso di soggiorno nel territorio di uno Stato¹¹, nella convinzione che in questo modo diventerebbe possibile contrastare il ricorso all'impiego di lavoratori immigrati irregolari.

Nonostante questi provvedimenti internazionali, è importante sottolineare il carattere sistemico dello sfruttamento che deriva anche da numerosi dispositivi normativi e procedurali che hanno riformato il mercato del lavoro italiano, il sistema di *welfare* e le norme che regolamentano le migrazioni in entrata nella direzione di definire in via formale i caratteri di fragilità e ricattabilità. Il legislatore italiano, infatti, ha regolamentare il fenomeno sposando spesso una logica emergenziale. I vari provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo non sono quasi mai stati in grado di governarlo adeguatamente, né di stabilire un flusso ordinato di ingressi regolari congruente con l'offerta di lavoro. Ne è derivata una disciplina legislativa complessa e macchinosa al punto da far precipitare quote rilevanti di immigrati in condizione di soggiorno irregolare e di grave sfruttamento lavorativo. La carenza di meccanismi legali di ingresso effettivamente accessibili, trasparenti e in linea coi dettami del diritto internazionale e costituzionale, ha impedito di regolarizzare in modo avanzato i rapporti di lavoro dei migranti, facendo lievitare il lavoro sommerso e sconvolgendo il mercato regolare in settori, come l'agricoltura, l'edilizia o la logistica, cruciali per il Paese, oltre che facendo ulteriormente prosperare varie organizzazioni

¹⁰ Cfr. www.coe.int.

¹¹ W. CHIAROMONTE, *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, Torino, 2013.

criminali e mafiose che da tali fenomeni traggono vantaggi¹². Le norme concepite anche per fare incontrare domanda e offerta di lavoro, sono state (e sono) sistematicamente eluse, e il numero di stranieri presenti nell'economia italiana sommersa è cresciuto nel corso degli anni. Tra le norme responsabili di questo sistema di mercato, dello sfruttamento lavorativo si deve considerare, ad esempio, il vigente Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 286/1998). L'intento perseguito dal legislatore con il T.U. era quello di introdurre una disciplina puntuale ed organica della condizione dell'immigrato destinata a sostituirsi alla disordinata legislazione previgente nonché alle numerose e frammentarie circolari ministeriali intervenute nel tempo, la cui base comune consisteva in un sostanziale rifiuto dello straniero. Nonostante questo obiettivo, si deve ricordare il grave ritardo nell'emanazione del regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero. Il Governo, infatti, entro il 27 settembre 1998 avrebbe dovuto approvare il regolamento di attuazione, mentre ciò è avvenuto solo con D.P.R. n. 394/1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 1999. Il T.U., inoltre, si è subito presentato denso di gravi contraddizioni¹³, responsabili del diffondersi di diffuse illegalità, stati di ricattabilità e di subordinazione per migliaia di migranti. In sostanza, il T.U. risulta pienamente in linea e dunque coerente con la logica dell'ordine pubblico come strumento di regolamentazione del rapporto tra lo Stato e i migranti. Alle politiche d'inclusione sono state, infatti, affiancate politiche di estremo rigore in tema di ingresso e di allontanamento dei migranti considerati irregolari¹⁴. È in coerenza con questa interpretazione che i vari interventi legislativi intervenuti per modificare il T.U., in particolare la legge 30

¹² Sui legami fra criminalità organizzata e sfruttamento dei lavoratori si veda M. OMIZZOLO, *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Milano, 2019; E. PUGLIESE, *Braccianti, caporali e imprese*, in E. RIGO, (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, 2015, p. 135.

¹³ M. MC BRITTON, *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, Bari, 2017, p. 109.

¹⁴ A. CAPUTO, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in *Questione giustizia*, 1999, 3, pp. 424-437. Secondo questo autore le scelte del legislatore sono state sostanzialmente condizionate dalla tradizionale filosofia dell'ordine pubblico con la conseguenza che, per alcuni profili, la condizione giuridica dello straniero ha subito un grave arretramento sul piano dei diritti fondamentali e delle garanzie della persona.

luglio 2002, n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini), sono stati ispirati da una visione dell'immigrazione come minaccia, come potenziale messa in discussione dell'ordine costituito da cui difendersi, o comunque da minimizzare e segregare.

Il d.lgs 286/1998, infatti, non solo non contrasta lo sfruttamento lavorativo dei migranti e le condizioni che determinano la loro riduzione in schiavitù ma finisce col determinare esso stesso tali condizioni, peraltro in maniera diffusa in tutto il Paese¹⁵. Esso prevede due livelli essenziali. Il primo è rappresentato dal documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (art. 3, commi 1-3), volto a determinare i programmi e gli interventi sul fenomeno migratorio nel suo complesso e, in particolare, i criteri generali per la successiva determinazione annuale dei flussi di ingresso e degli interventi per consentire l'inclusione dei migranti. Il secondo livello riguarda il c.d. decreto flussi (art. 3, comma 4), che annualmente stabilisce le quote massime di migranti da ammettere per motivi di lavoro, nei limiti delle quali è consentito il rilascio dei relativi visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Nello specifico, l'art. 3, comma 1, così come modificato dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente

¹⁵ M. MCBRITTON, *Lavoro degli immigrati e lavoro sommerso: l'inadeguatezza della normativa*, in *Questione giustizia*, 2014, p. 172; M.G. GAROFALO, M. MCBRITTON, *Immigrazione e lavoro: note al T.U. 25 luglio 1998, n. 286*, in *Riv. giur. Lav.*, 2000, I, pp. 484 ss. Per una lettura critica di tale normativa si veda S. SCIARRA, W. CHIAROMONTE, *Migration Status in Labour and Social Security Law. Between Inclusion and Exclusion in Italy*, in C. COSTELLO, M. FREEDLAND (eds.), *Migrants at Work. Immigration and Vulnerability in Labour Law*, Oxford, 2014, pp. 121 ss., spec. pp. 124-127. È utile anche W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, F. MALZANI, *The Migration Governance through Labour Law: The Italian Case*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2019, pp. 373 ss.; M. MCBRITTON, *Lavoro degli immigrati e lavoro sommerso: l'inadeguatezza della normativa*, cit., p. 173; M.B. DEMBOUR, T. KELLY (eds.), *Are Human Rights for Migrants? Critical Reflections on the Status of Irregular Migrants in Europe and the United States*, London and New York, 2011; C. MOREHOUSE, M. BLOMFIELD, *Irregular Migration in Europe*, Migration Policy Institute, 2011.

rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. Il fulcro delle politiche migratorie è, quindi, teoricamente rappresentato dal documento programmatico triennale, che dovrebbe stabilire i criteri entro i quali determinare la congruenza fra gli ingressi regolari per lavoro e le reali offerte di lavoro. Tuttavia, le disposizioni del T.U. sono rimaste sostanzialmente lettera morta, dal momento che l'ultimo documento programmatico approvato risale al triennio 2004-2006. L'azione governativa sulle migrazioni degli ultimi anni si è sviluppata senza una strategia unitaria e di medio periodo, mancando il fondamentale obiettivo di un'elaborazione ordinata, trasparente e preventiva dei flussi¹⁶. Di questo avviso è anche il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi¹⁷, il quale esplicitamente afferma che

«i decreti flussi non hanno mai funzionato quale meccanismo virtuoso per fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. I decreti, peraltro, non vengono emanati ormai da molto tempo, se non nella forma della stantia ripetizione di piccole quote, prive di qualunque fondamento nella effettiva analisi della domanda e che sono per questo privi di qualunque reale contenuto... il sistema delle quote, avviato nel Testo unico sull'immigrazione del 1998 (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – c.d Turco-Napolitano) e modificato in senso restrittivo dalla legge 30 luglio 2002, n.189 (Bossi-Fini), si è rivelato in realtà del tutto inadeguato...Il decreto flussi, di conseguenza, è privo di supporto conoscitivo e programmatico ed è

¹⁶ M. Livi Bacci ha icasticamente sostenuto che il governo ha rinunciato a governare la migrazione: M. LIVI BACCI, *Cronache di due fallimenti. L'Europa, l'Italia e le politiche migratorie*, Bologna, 2011, p. 437.

¹⁷ Intervista condotta da Marco Omizzolo al Procuratore Generale Giovanni Salvi, pubblicata il 7 maggio 2020 sulla rivista *Leurispes*.

stancamente ripetitivo di quello precedente e per di più viene emanato tardivamente e, dunque, senza concreti effetti».

Questo ragionamento è stato condiviso anche dall'ex Presidente dell'Inps, Tito Boeri, il quale, nella sua Relazione annuale 2018, ha affermato: «c'è una forte domanda di lavoro immigrato in Italia» e che «in presenza di decreti flussi del tutto irrealistici, questa domanda si riversa sull'immigrazione irregolare».

L'attuale assetto della regolamentazione delle migrazioni economiche, in altre parole, non è coerente con l'effettiva capacità di assorbimento della forza lavoro straniera. La sua sottodeterminazione e lo spazio lasciato all'autorganizzazione dei flussi in relazione con il mercato del lavoro italiano, in sé storicamente vocato all'informalità quale strategia per abbassare i livelli di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e calmierare le relative retribuzioni, ha permesso il diffondersi di attività illegali, sommerse, sotto-garantite e addirittura di lavoro sfruttato. È invece urgente elaborare a livello di governo nazionale e ancor più europeo accurate valutazioni circa il livello di flussi di migranti per lavoro in ingresso ritenuto sostenibile¹⁸.

Per il 2019, ad esempio, il D.P.C.M del 12 marzo 2019 ha previsto un numero assolutamente esiguo di nuovi ingressi per lavoro per motivi diversi dal lavoro stagionale (12.850) e dalle conversioni di permessi di soggiorno (9.850): 2.400 ingressi per lavoro autonomo, 500 per lavoratori subordinati non stagionali che hanno completato programmi di istruzione e formazione nel Paese d'origine e 100 per lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Si invita, di fatto, all'immigrazione irregolare e allo sfruttamento anziché al diritto e all'accoglienza. La combinazione tra assetto normativo, pratiche amministrative e approcci di natura politica che rinviavano alla supremazia dell'autoctono determina la violazione sistematica dei c.d. *core labour standards*, cioè degli standard minimi inderogabili in materia di lavoro, come la libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, l'eliminazione del lavoro forzato, l'abolizione del lavoro minorile e l'abolizione delle discriminazioni all'impiego. La Dichiarazione adottata dall'Or-

¹⁸ M. SAVINO, *Le condizioni per una credibile politica europea dell'immigrazione e dell'asilo*, in *Id. (a cura di), Per una credibile politica europea dell'immigrazione e dell'asilo*, in *Quaderni costituzionali*, 2017, p. 28.

ganizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel 1998 sui principi e diritti fondamentali in materia di lavoro e i suoi seguiti ha come scopo quello di concorrere allo sviluppo sociale promosso dall'ONU dando impulso all'effettivo instaurarsi di questi standard minimi inderogabili in materia di lavoro. Essa costituisce un passo importante in avanti nella strada della cosiddetta *Global Governance* in quanto, per la prima volta, il sistema internazionale si trova ad avere uno zoccolo condiviso di diritti fondamentali nel lavoro. Questi standard, purtroppo, precipitano drammaticamente nei casi analizzati da Amnesty International Italia, al punto da determinare lo stato di subordinazione e dipendenza assoluta da parte del lavoratore/ricce migrante nei riguardi del datore di lavoro¹⁹. Tali casi prevedono la combinazione di aspetti e condizioni materiali che si riscontrano ripetutamente nel territorio italiano, tra le quali l'uso della violenza, anche solo minacciata, l'emarginazione sociale del migrante, la sua dipendenza economica dalla misera retribuzione del datore di lavoro, i crediti retributivi maturati che si resta in indefinita attesa di riscuotere, del debito che generalmente caratterizza l'esperienza migratoria del lavoratore e che incide sulla sua condizione e sullo stato di incolumità della sua famiglia nel paese di origine, la scarsa conoscenza della lingua italiana e del funzionamento del sistema amministrativo, istituzionale e normativo vigente in Italia, a cui si affianca una grave difficoltà da parte dei servizi sociali nell'intercettare casi di questa natura.

È in questo contesto che lo sfruttamento e il caporalato sono (ri) diventati sistemici. Non si tratta, peraltro, di una questione soltanto nazionale: i pomodori, le arance, le fragole, l'uva, il vino, i meloni e molti altri generi alimentari *made in Italy* sono destinati ai supermercati di tutta Europa o di tutto l'Occidente. Sono molti i casi di grave sfruttamento lavorativo che si rilevano anche in vari paesi europei. Tra questi, in primis, Romania, Grecia, Spagna, Inghilterra e Germania. Dovendo massimizzare i profitti dell'agro-business e contenere i prezzi del cibo per bilanciare la stagnazione dei salari²⁰, questo tipo di agri-

¹⁹ La Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro dell'OIL del 18 giugno 1998 dispone che tutti gli Stati membri, per il solo fatto di avere aderito all'Organizzazione e a prescindere dalla ratifica delle Convenzioni che li affermano, hanno l'obbligo di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti sanciti dalle otto convenzioni che prevedono appunto i suddetti quattro standard giuslavoristici ritenuti fondamentali.

²⁰ R. CANELLI, R. REALFONSO, *Quota salari e regime di accumulazione in Italia*,

coltura richiede forza-lavoro iper-flessibile e a basso costo, soprattutto di origine straniera, sia su base stagionale (come nelle raccolte) che su base annuale o a tempo indeterminato (come nella serricoltura, nel florovivaismo, industria di trasformazione, lattiero-casearia e nell'allevamento). In questo quadro, i caporali offrono illegalmente i loro servizi sia agli imprenditori che ai lavoratori più vulnerabili, assumendo ruoli diversi da contesto a contesto²¹. I caporali sono, infatti, una sorta di agenzia di servizi, in grado di fornire prestazioni, consulenze e aiuti, in cambio di denaro, accondiscendenza e subordinazione, a tutti coloro che, all'interno della filiera del lavoro agricolo migrante, hanno necessità varie da soddisfare. Tra queste ultime si può considerare, ad esempio, il rinnovo del permesso di soggiorno, l'assunzione presso alcune aziende con le quali il caporale è in relazione, l'acquisizione della dichiarazione alloggiativa, il conseguimento della patente auto, il rinnovo della carta di identità, ecc.

Si tratta di pratiche che inducono ad una riflessione più ampia rispetto al ruolo del caporale come individuo singolo capace di muoversi dentro il perimetro dello sfruttamento con agilità e abilità ma incapace di relazionarsi, per necessità o desiderio di mimetizzazione, con la società di accoglienza e la sua struttura amministrativa e istituzionale. Il caporale è, invece, dentro un network organizzato che prevede la presenza di soggetti spesso autoctoni che svolgono attività funzionali al sistema di sfruttamento, come commercialisti, impiegati pubblici, alcuni casi agenti delle forze dell'ordine, sindacalisti e in particolare delegati, esponenti politici, notai, avvocati e vari altri professionisti che prestano le proprie competenze e professionalità a vantaggio del datore di lavoro o del caporale stesso in cambio di parcelle o di retribuzioni particolarmente vantaggiose. Per questa ragione il caporalato ha carattere sociale e si muove e sviluppa all'interno del network criminale che gli consente di fornire servizi essenziali ai lavoratori stranieri per soddisfare i loro diversi bisogni (casa, pratiche amministrative, lavoro, dichiarazione dei redditi, rinnovi di varia natura...). D'altro canto, la costruzione della dimensione sociale del caporale come anche del padrone sorge con la contestuale trasformazione dell'Italia da paese di emigrazione a paese di immi-

in *Economia e Politica*, 9 febbraio 2018.

²¹ D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in E. RIGO (a cura di), *Leggi, migranti e caporali*. Pisa, 2015.

grazione. O, più precisamente, con l'affermazione di un regime migratorio restrittivo e selettivo, caratterizzato da irregolarità di massa, regolarizzazioni mirate e costante deportabilità dei migranti e ai processi di riforma in termini di *dedirittizzazione* del mondo del lavoro. Questa combinazione (network padronale/network caporale dentro il capitalismo globale contemporaneo) permette di definire i luoghi dello sfruttamento agricolo, nel caso in oggetto, non come non-luoghi secondo l'accezione propria dell'antropologo Augè ma come superluoghi, ossia spazi in cui si manifesta in modo diretto il dominio di un soggetto, in questo caso il datore di lavoro e per suo tramite del caporale, nei confronti dei lavoratori, soprattutto stranieri, mediante l'esercizio di pratiche vessatorie, forme variamente articolate di intermediazione illecita, anche di natura internazionale, ricatti, accordi capestro, violenze, linguaggi specifici, processi di de-soggettivizzazione e oggettivizzazione e, infine, truffe ed estorsioni di varia natura. Ciò che viene espropriato non è solo la dimensione umana del lavoro e del lavoratore straniero ma compressa anche quella del diritto, dell'ambiente e della salute pubblica. Si consideri, ad esempio, la diffusa pratica registrata nell'Agro Pontino, da parte di alcuni datori di lavoro, proprietari peraltro di importanti aziende agricole, di imporre ai loro lavoratori il termine padrone allo scopo di certificare, quasi battezzare, il dominio esercitato su di loro. Tale dominio manifesta rapporti di forza gravemente sbilanciati a vantaggio del padrone e a grave svantaggio del servo indiano o, in alcuni casi, dello schiavo, il quale si ritrova all'interno di un progetto e processo di spoliazione identitaria e ridefinizione dei suoi tratti culturali. Tale processo, evidentemente violento, non riguarda solo l'attività lavorativa, per quanto preponderante nell'arco della quotidianità del lavoratore indiano, ma la sua intera esistenza, certificando un dominio totale. Questo regime non è indipendente ma parte integrante delle politiche di precarizzazione del mercato del lavoro e di gestione della crisi economica e occupazionale a livello globale come anche delle fasi di sviluppo. Non a caso il profugo è associato all'ospite nell'accezione di invasore che diventa utile, come si vedrà, per e nel contempo mediante la profughizzazione del lavoro immigrato, ossia inserendolo nel mercato del lavoro ma mantenendo la sua condizione di soggetto precario e socialmente fragile.

4. La profughizzazione del lavoro migrante in agricoltura

La *profughizzazione* si riferisce tanto ai migranti che, in generale, a vario titolo hanno presentato una qualche istanza di protezione, quanto a coloro i quali, rispetto alla domanda avanzata, hanno avuto un responso positivo o negativo ovvero che sono in attesa di conoscerne l'esito. Il cittadino straniero che giunge in Italia può, infatti, richiedere, qualora ne sussistano i presupposti, protezione internazionale. Ad oggi l'ordinamento italiano riconosce due forme di protezione cui sono preposte apposite Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale:

lo *status* di rifugiato, definito dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 (recepita nell'ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954), quale forma di tutela per il soggetto che «(...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese»;

la protezione sussidiaria, riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. La protezione umanitaria, contemplata dal Testo Unico 286/98 e riconosciuta dal Questore a coloro i quali, pur non potendo accedere alle forme di protezione, non possono essere allontanati dal territorio per oggettive e gravi situazioni personali, è stata cancellata, come si avrà modo di specificare, dal cosiddetto decreto Sicurezza, sostituendola con altre tipologie di titoli di soggiorno: protezione speciale, calamità, cure mediche, atti di particolare valore civile²².

Per parlare compiutamente dei profughi, occorre avere chiari i cardini che definiscono tale condizione soggettiva. Profugo deriva dal latino *profugere* ossia cercare scampo, ed è la «persona costretta ad abbandonare la sua terra, il suo paese, la sua patria in seguito a eventi bellici, a persecuzioni politiche o razziali, oppure a cataclismi come eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, ecc.». Tutte situazioni che li-

²² M. OMIZZOLO, *Essere migranti in Italia*, Fano (PU), 2018.

mitano o impediscono le aspirazioni soggettive e famigliari ad una vita dignitosa e determinano la ricerca di una prospettiva migliore.

Occorre fare una precisazione essenziale: i profughi che arrivano sulle coste italiane non sono i soli soggetti richiedenti la protezione internazionale che giungono in Italia. Come sottolinea Monica Giovannetti²³,

«il percorso di asilo riguarda anche coloro che percorrono vie terrestri o aeree (ad esempio chi proviene dall'Ucraina) ma in modo prevalente i migranti che giungono via mare, infatti nella maggioranza dei casi il richiedente è originario del continente africano (in oltre 7 casi su 10) e di sesso maschile (84%), seppur si sia registrato un sensibile aumento di domande presentate da donne (passando dall'11,5% del 2015 al 16% del 2017). Con riferimento all'età, la fascia prevalente è quella che va dai 18-34 anni (77%) seguita da quella 35-64 anni (11%). Per quanto attiene alla provenienza, nel 2017, i primi cinque Paesi di origine dei richiedenti asilo sono Nigeria (25.964), Bangladesh (12.731), Pakistan (9.728), Gambia (9.085), Senegal (8.680) e Costa d'Avorio (8.374), che nel complesso corrispondono ad oltre il 57% del totale, seguiti da Guinea, Mali, Ghana ed Eritrea. Quasi otto richiedenti su dieci provengono da questi 10 Paesi, rispetto ai quali si aggiunge che, in termini assoluti, si è registrato un incremento nel numero di istanze inoltrate rispetto all'anno precedente, ad eccezione di coloro che giungono da Pakistan (-28%), Eritrea (-27%) e Nigeria (-5%). I Paesi di provenienza che hanno invece subito l'incremento più significativo nel 2017 sono stati il Bangladesh (+87%), la Guinea (+29%) e il Mali (+20%). A questo proposito è inoltre interessante aggiungere che nel corso dell'ultimo anno si è registrato un aumento nel numero di domande da parte di coloro che giungono dalla Siria (+43% tra il 2016 e 2017, da 1.590 a 2.270), dalla Sierra Leone (+80%, da 610 a 1.099), Kosovo, Georgia e Venezuela».

Le debolezze e contraddizioni strutturali dei sistemi nazionali di accoglienza, l'inadeguata presa in carico della pluralità dei bisogni, l'azione degli operatori spesso vocati più al volontariato che alla professionalità, matura espressione di esperienze avanzate nel settore e a corsi di formazioni adeguatamente organizzati, a loro volta hanno costretto e costringono decine di migliaia di profughi all'emarginazio-

²³ M. GIOVANNETTI, *Riconosciuti e diniegati: dietro i numeri le persone*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2018.

ne e alla precarietà²⁴. Si tratta di donne e uomini, in alcuni casi anche minori, che sopravvivono spesso in un'indicibile precarietà, impiegati in attività lavorative in condizioni al limite della schiavitù, sfruttati in una pluralità di settori di cui l'agricoltura è da anni l'espressione più evidente.

È difficile fornire dati precisi sui profughi, richiedenti asilo e beneficiari di protezione umanitaria vittime dello sfruttamento lavorativo e del caporalato nell'economia primaria. Secondo le stime dell'Osservatorio Placido Rizzotto/Flai-Cgil²⁵, ad esempio, «sono tra 400.000/430.000 lavoratori agricoli esposti al rischio di un lavoro irregolare e sotto caporale; di questi, più di 132.000 sono in condizione di grave vulnerabilità sociale e forte sofferenza occupazionale». Nessun dubbio che i richiedenti asilo siano un segmento rilevante della manodopera agricola esposta al grave disagio abitativo e sfruttamento. La stessa cronaca riporta settimanalmente di tragedie e storie di donne e uomini che non hanno trovato in Italia, come invece la norma costituzionale e le convenzioni internazionali prevedono, il sistema di accoglienza istituzionale adeguato ad avviare percorsi di inclusione sociale ed occupazionale virtuosi. Tra i vari casi può essere ricordato quello di Moussa Ba, ventinovenne senegalese, deceduto il 16 febbraio 2019 per via di un incendio nella baraccopoli di S. Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, in Calabria, dove viveva da tre mesi per completare la stagione della raccolta degli agrumi, come gran parte degli immigrati presenti. A Moussa Ba, il decreto Sicurezza aveva annullato il relativo permesso di soggiorno per motivi umanitari, precipitandolo in una condizione di grave fragilità e ricattabilità. Si deve rammentare, in relazione all'origine senegalese di Moussa, che nel biennio 2015-2016, il Senegal si assestava in quarta posizione tra i paesi di origine dei richiedenti asilo in Italia, con quattordicimila domande di protezione.

Nella geografia delle campagne italiane, l'esperienza quotidiana del profugo è fatta di insidie e di abusi, destinato a lavorare solo in nero. La cronaca è ricca di vicende di sfruttamento a danni dei richiedenti asilo, con i caporali che si inoltrano fino all'uscio delle strutture di

²⁴ Una drammatica situazione denunciata da Amnesty International Italia con il dossier "I sommersi dell'accoglienza" del gennaio del 2020.

²⁵ F. CARCHEDI, *I lavoratori immigrati nell'agricoltura italiana*, IV rapporto agrografie e caporalato, in *Osservatorio Placido Rizzotto/Flai-Cgil*.

accoglienza per reclutare braccia per l'agricoltura. Ancora più drammatica è la situazione di chi invece non usufruisce di alcun tipo di accoglienza e si rifugia nelle ampie stalle di solitudine collettiva che sono gli accampamenti spontanei:

«la popolazione degli insediamenti è costituita per lo più da richiedenti asilo, rifugiati o titolari di permessi di soggiorno per protezione umanitaria che in molti casi hanno usufruito di percorsi di prima e a volte anche di seconda accoglienza [...]. Si tratta di un dato particolarmente significativo che denota il fallimento dei percorsi di accoglienza, incapaci di produrre inclusione sociale e di promuovere l'accesso ai diritti di cittadinanza. In assenza di un'adeguata conoscenza della lingua italiana e del territorio, di qualsivoglia rete sociale se non quella dei connazionali, di informazioni sui diritti e sulla modalità di accesso ai servizi, di un adeguato orientamento per l'accesso alla formazione e al lavoro, la ricerca di un impiego in nero e in condizioni di sfruttamento e marginalità, resta per molti l'unica opzione. Alcuni giungono negli insediamenti precari anche solo per trovare un riparo a buon mercato in una delle baracche che pullulano nei ghetti o tra le rovine dei casolari abbandonati nelle campagne, dedicandosi saltuariamente alla raccolta. Di fatto i ghetti rappresentano la conseguenza dell'intreccio tra il fallimento delle politiche di accoglienza nel produrre inclusione sociale, la necessità di manodopera a basso costo in alcuni settori dell'agricoltura e la presenza di ampie zone grigie d'illegalità diffuse in alcune aree del nostro territorio. A ciò si sommano gli effetti del Decreto Sicurezza e del Decreto Sicurezza bis che hanno reso ancor più precaria la condizione giuridica di molti migranti, producendo un aumento del numero degli irregolari e creando le condizioni per un ulteriore ampliamento dei ghetti e del bacino di manodopera a disposizione delle aziende, dello sfruttamento e della criminalità»²⁶.

La profughizzazione premette e determina, dunque, uno stato di fragilità del migrante, una regolamentazione della sua condizione specifica e spesso domandata ad organi dello Stato che hanno, come primo obiettivo, la sicurezza e il rigoroso rispetto formale delle procedure. L'assenza di politiche di accoglienza adeguate, gli effetti nefasti del decreto "Sicurezza" e l'organizzazione specifica del mercato del lavoro italiano, ha prodotto forme di emarginazione dei profughi, evidenti non solo dai dati ufficiali ma a partire dall'osservazione delle modalità

²⁶ MEDICI PER I DIRITTI UMANI (Medu), *La cattiva stagione-Rapporto 2019 sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti nella Capitanata*, ottobre 2019.

di reclutamento e impiego nelle campagne italiane, dalle aree più note della Calabria e della Puglia a Saluzzo, in Piemonte, passando per Forlì, in Emilia Romagna e in alcune aree del pratese e del senese. A titolo di esempio si riportano alcuni casi accaduti nel corso del 2020 e che riassumono perfettamente il processo che qui si sta analizzando.

Il 10 giugno 2020, ad esempio, con una brillante operazione delle Forze dell'Ordine in Calabria e in Basilicata, oltre 300 finanzieri del Comando provinciale di Cosenza, con l'ausilio di militari dei reparti di Catanzaro e Crotone, hanno eseguito, tra le province di Cosenza e Matera, un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, a carico di 60 persone, indagate di associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini hanno riguardato le attività di due organizzazioni criminali, che in associazione a volte tra loro, reclutavano lavoratori immigrati da impiegare nella raccolta di agrumi nella sibaritide e di fragole in Basilicata. Nell'operazione in oggetto sono finiti in carcere i 14 caporali coinvolti e agli arresti domiciliari 38 persone tra le quali imprenditori e un dipendente del Comune di Rossano, in Calabria, che si adoperava per costituire finti matrimoni, mentre 8 dei testimoni delle unioni sono stati sottoposti a obbligo di firma. Secondo il Comando Carabinieri di Cosenza

«dalle risultanze investigative il bracciante agricolo veniva considerato merce di scambio, appellato con termini animaleschi. Una triste realtà fatta di intermediazione tra domanda e offerta da parte di caporali che reclutavano braccianti anche nei centri di accoglienza per migranti, tenevano la contabilità delle giornate eseguite, ne anticipavano i pagamenti e ne organizzavano il trasporto nei campi. Il tutto per paghe variabili da 0,80 centesimi a cassetta raccolta ad un massimo di 10/18 euro al giorno. L'attività era così fiorente che avevano la possibilità di avvalersi di subcaporali e selezionare i lavoratori in base all'etnia ed il tipo di coltura: africani e pakistani per gli agrumi, donne dell'est per le fragole».

Le intercettazioni di due indagati non lasciano dubbi rispetto alla perversa combinazione di razzismo e schiavismo: «Domani servono le scimmie, così finiamo», «Domani mattina là ci vogliono le scimmie», «e facciamo venire le scimmie, così cerchiamo di finire». Agli atti c'è anche una seconda conversazione, nella quale si parla dell'acqua da bere

da dare ai migranti che lavorano nei campi: «Ai neri mancano un paio di bottiglie di acqua. Nel canale, gliele riempiamo nel canale», afferma una delle persone intercettate. I braccianti venivano pagati 80 centesimi per ogni cassetta di agrumi raccolta, mentre per le donne dell'Est Europa che raccoglievano fragole, il compenso era di 28 euro al giorno, cifra dalla quale venivano sottratti i costi di trasporto e per il vitto.

Nel mese di aprile 2020 a Forlì, in Emilia Romagna, una brillante operazione delle forze dell'ordine ha permesso l'arresto di due criminali pakistani e la liberazione dallo sfruttamento di 45 richiedenti asilo impiegati nelle campagne locali. Le condizioni di vita e di lavoro dei migranti pakistani, peraltro, sono la conseguenza della vigenza del decreto Sicurezza (legge 132/2018). In questo caso, i due pakistani responsabili di questo sistema criminale, secondo la Procura, impiegavano loro connazionali nelle campagne circostanti retribuendoli 50 euro al mese per oltre 80 ore settimanali di lavoro, alloggiandoli in casolari degradati ed esponendoli ad ogni forma di intimidazione e pericolo. Una delle intercettazioni riferisce in modo chiaro ciò che significa lavorare in Italia in condizioni di emarginazione, grave sfruttamento e schiavitù: «Sono in una situazione come un prigioniero. Mi dà quel tanto che basta per sopravvivere e io non posso fare altro che continuare a lavorare per lui, perché non posso trovare lavoro direttamente da italiani. Continuo a lavorare nella speranza che, il prima possibile, mi dia altri soldi da mandare in Pakistan». Il ragazzo pakistano ha continuato affermando: «Se io potessi me ne andrei subito» ma, riferendosi ad uno dei caporali, «mi farebbe terra bruciata intorno, non lavorerei più. Non ho alternative. Se lui sapesse che io ho detto la verità sarei in pericolo e lo sarebbe anche la mia famiglia in Pakistan». Nelle 64 pagine di ordinanza, oltre alle minacce e alle intimidazioni subite dalle vittime, trovano spazio anche le intercettazioni tra gli indagati che organizzavano l'attività: «è difficile lavorare in regola, altrimenti non guadagniamo», affermava, infatti, uno degli arrestati. «Tutti i documenti li diamo a loro e a noi non rimane niente», rispondeva un altro che agiva in associazione con il primo. Con queste ultime dichiarazioni risulta evidente che se i due criminali avessero dato i documenti dei lavoratori pakistani ad un'azienda per redigere un regolare contratto, per i due criminali sarebbe terminato il lucroso business.

Nelle ricche campagne del Veneto e in particolare nelle province di Venezia, Padova e Rovigo, a febbraio del 2019, grazie all'operazione Miraggi, condotta dall'Arma dei Carabinieri, sono stati individuati

13 lavoratori immigrati, alcuni sprovvisti di permesso di soggiorno, costretti a lavorare nei campi per undici ore al giorno in cambio di un salario di appena tre euro all'ora. Tutti i lavoratori erano senza contratto, senza protezioni e non godevano di giorni di riposo. Le indagini hanno consentito di accertare come i caporali impiegassero i 13 immigrati, nella raccolta dell'uva e potatura dei vigneti per la produzione dei noti vini regionali famosi in tutto il mondo. L'inchiesta ha permesso di scoprire un'organizzazione che operava nella zona di Cavarzere e nelle province di Padova e Rovigo. Le indagini hanno portato alla luce un'associazione per delinquere che approfittava dei bisogni e della vulnerabilità dei lavoratori, reclutati con l'inganno di un contratto regolare di lavoro dipendente. In realtà, la manodopera era ridotta ad uno stato di soggezione lavorativa continuata, senza riposo settimanale e ferie nonché sottoposta a continue minacce anche fisiche. Dei contratti non c'è mai stata traccia e i lavoratori erano costretti ad operare senza le minime e fondamentali precauzioni di sicurezza e salute.

5. Il decreto Sicurezza (d.l. 132/2018) come detonatore della *profughizzazione del lavoro agricolo*

Tra ottobre e novembre 2018, due provvedimenti del governo italiano modificano drasticamente il sistema di accoglienza (decreto Sicurezza del 4 ottobre 2018 – d.l. 113/2018) con una sua rimodulazione che desta notevoli perplessità sul piano della tutela dei diritti delle persone. Ciò ha comportato l'esposizione di un numero crescente di migranti, profughi e richiedenti asilo, ad una *marginalità strutturale* e allo sfruttamento lavorativo all'interno, ad esempio, della cosiddetta industria dell'accattonaggio o in agricoltura per mezzo dell'attività di reclutamento illecito operata da "caporali" e imprenditori dediti allo sfruttamento.

Il decreto 132/2018 ha prodotto e continuerà a produrre, fino a quando resterà in vigore, l'amplificarsi della condizione di fragilità e marginalità di tutti i profughi e rifugiati che prima della sua emanazione avevano un regolare permesso di soggiorno umanitario, esponendoli a condizioni di emarginazione di Stato al punto da spingerli in un mercato del lavoro informale e criminale²⁷.

²⁷ M. OMIZZOLO, *Essere migranti in Italia*, Fano (PU), 2018.

Questa tesi non deriva solo dall'osservazione degli effetti del decreto nel territorio nazionale ma anche dalla lettura della stessa relazione introduttiva alla legge di conversione del d.l. 132/2018 (*XVIII legislatura, AS 840*), la quale, dopo avere esposto la finalità dell'intervento normativo consistente, essa afferma, in *una più efficace ed efficiente gestione del fenomeno migratorio* affiancata all'introduzione di *misure di contrasto al possibile uso strumentale della richiesta di protezione internazionale*, definisce in modo chiaro la stigmatizzazione degli effetti che l'istituto della protezione umanitaria avrebbe provocato, *per i suoi contorni normativi incerti*. Il dato quantitativo sarebbe, secondo il governo italiano che lo ha promosso, il sintomo evidente di tale pretesa distorsione definita come la «principale criticità dell'attuale sistema... per l'anomala sproporzione verificatasi tra il numero di riconoscimenti di protezione internazionale (7% *status* di rifugiati e 15% protezione sussidiaria) e il numero dei permessi di soggiorno per motivi umanitari (25% aumentati al 28% nell'ultimo anno)», con la precisazione che ai provvedimenti delle Commissioni Territoriali si aggiungono i permessi di soggiorno per protezione umanitaria accordati dall'autorità giudiziaria, pari al 25%. Il rimedio esplicitato nella relazione illustrativa è drastico: «Si ritiene pertanto necessario delimitare l'ambito di esercizio di tale discrezionalità alla individuazione e valutazione di ipotesi predeterminate...», progetto nel quale è insita un'insanabile contraddizione logica con l'inciso («Fermo restando il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato...»), più avanti richiamato a premessa della successiva e dettagliata illustrazione dei sette casi di permessi di protezione speciale. Si tratta di un insieme di tesi che finiscono col giustificare il provvedimento, i processi di infragilimento di migranti sia uomini che donne e di profughizzazione del lavoro agricolo in Italia.

La Relazione illustrativa al disegno di legge riprende anche in alcuni passaggi il testo della circolare del 4 luglio 2018 prot. n.8819, con la quale il Ministro dell'Interno di allora, Salvini, si rivolse alla Commissione nazionale per il Diritto di asilo e alle Commissioni territoriali per la protezione internazionale, indicando vere e proprie linee guida interpretative, dichiaratamente ispirate ad un modello applicativo dell'istituto maggiormente restrittivo («...intendo richiamare l'attenzione dei Collegi per il riconoscimento del diritto di asilo sulla necessaria rigore dell'esame delle circostanze di vulnerabilità degne di tutela che, ovviamente, non possono essere riconducibili a mere e generiche

condizioni di difficoltà Confido dunque nella massima attenzione delle Commissioni e Sezioni territoriali per l'esercizio, improntato al più assoluto rigore e scrupolosità, di una funzione che si presenta essenziale nel più ampio contesto di gestione del fenomeno della migrazione, a salvaguardia degli interessi primari della collettività, oltre che a tutela dei diritti dei richiedenti»). Anche in quella sede veniva sottolineato il rilievo quantitativo dei riconoscimenti della protezione umanitaria, a conferma di una prassi interpretativa che si intendeva correggere, in vista di un complessivo riordino della disciplina normativa di settore. Si tratta di un uso strumentale del dato quantitativo volto a giustificare una norma evidentemente discriminatoria.

Questa norma espone il Paese non solo alla profughizzazione del lavoro migrante in agricoltura ma anche a livelli maggiori di insicurezza considerando che la fragilità e l'emarginazione possono fungere da detonatori per diverse attività criminali. I profughi e richiedenti asilo che, infatti, ottengono il permesso di soggiorno sono, generalmente, del 50% in meno propensi a commettere reati economici gravi come furti, rapine o spaccio, rispetto a chi non ha potuto mettersi in regola. Il processo di clandestinizzazione e profughizzazione messo in moto dal Decreto Sicurezza del governo italiano e di amplificazione della condizione di fragilità ed emarginazione sociale dei migranti e del senso di insicurezza degli italiani, costituisce il sistema di detonazione perfetto di istinti, tesi e comportamenti razzisti e xenofobi nel Paese.

Le misure previste, in sintesi, escludono i profughi e i richiedenti asilo dal sistema dell'accoglienza e cancellano, di fatto, la possibilità e il diritto di realizzare un percorso inclusivo e socialmente avanzato, mentre l'abolizione della protezione umanitaria li priva di uno status legale che permetterebbe loro l'accesso ai servizi sanitari, sociali e abitativi, istruzione e lavoro, con ripercussioni negative sulla loro stato giuridico, qualità della vita, sicurezza e dignità, aumentandone la vulnerabilità e l'esposizione allo sfruttamento lavorativo. La cronaca più attenta inizia a rilevare questo processo degenerativo, il territorializzarsi, radicarsi e amplificarsi dello sfruttamento lavorativo di migranti e profughi, in alcuni casi anche quando provengono da paesi dove la violazione dei loro diritti fondamentali è evidente, come il Sud Sudan, l'Eritrea e la Libia, o da paesi in guerra da anni. Non solo si conferma ma si consolida, per volontà dello Stato, una particolare e inaccettabile organizzazione del mercato del lavoro fondato sulla fragilità e

marginalità di parte dei suoi membri, insieme alla sua aspirazione a delegare i migranti, in questo caso i profughi diniegati o espulsi dal sistema di accoglienza, attività lavorative informali e pericolose. Si tratta di ciò che Ambrosini definisce, in sostanza, i lavori delle “cinque P”, ossia pesanti, precari, pericolosi, poco pagati, penalizzati socialmente, tradizionalmente caratterizzanti le attività lavorative dei profughi, in particolare in agricoltura. Si può aggiungere una sesta “P”, ossia poco rappresentati, non tanto dal punto di vista sindacale quanto su quello mediatico, della ricerca e del dibattito politico. Tutto ciò produce un’*inclusione subalterna* dei profughi, che costituisce l’altra gamba, insieme all’industria dello sfruttamento, che sostanzia il processo di profughizzazione del lavoro agricolo italiano.

In definitiva il decreto Sicurezza drammaticamente amplifica l’esposizione dei profughi allo sfruttamento e legittima il mercato del lavoro informale, amplificandone la dimensione. Esso contribuisce a polverizzare i diritti dei lavoratori, costituendo un allarme e un esempio evidente di ciò che può e sta accadendo, e a marginalizzare migliaia di persone facendole precipitare nella povertà e nella solitudine. In tal senso esso è coerente con la natura propria del sistema delle disuguaglianze della società globale.

6. L’insediamento dei braccianti indiani dell’Agro Pontino

La provincia di Latina è diventata negli ultimi 30 anni una delle aree agro-alimentari più importanti d’Italia per numero di lavoratori stranieri in arrivo soprattutto dal Punjab indiano e dall’Est Europa. Concentrati in particolare nel residence Bella Farnia Mare (Sabaudia), a San Vito (frazione di San Felice Circeo), a Borgo Hermada (Terracina) e nell’area peri-urbana di Fondi, gli indiani costituiscono ormai una realtà strutturata. La comunità conta formalmente 13mila persone ma, secondo alcune stime, il numero reale potrebbe essere più del doppio. Sono persone che hanno ottenuto permessi di soggiorno e contratti di lavoro in media tre anni dopo l’arrivo in Italia. In maggioranza sono uomini, per il 60% attivi in agricoltura, anche se in seguito a ricongiungimenti familiari stanno aumentando le donne²⁸.

²⁸ M. OMIZZOLO, *Il movimento bracciantile in Italia e il caso dei braccianti in-*

Lo sfruttamento dei braccianti indiani nell'Agro Pontino si caratterizza per il fatto di nascondersi dietro forme pseudo-legali. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono coinvolte persone con regolare permesso di soggiorno, contratti apparentemente in regola, buste paga formalmente corrette: un sistema che, per funzionare, ha bisogno della collaborazione di commercialisti, funzionari pubblici e altri colletti bianchi²⁹.

Se in principio il lavoro si svolgeva in nero, negli ultimi anni si è affermata una forma grigia di contrattualizzazione: le aziende aprono i fogli di ingaggio con i braccianti ma, al termine del periodo di impiego, dichiarano solo una minima parte delle giornate effettivamente lavorate, versando di conseguenza solo una piccola quota dei contributi dovuti. Questa strategia elusiva è, d'altra parte, favorita dalla normativa stessa, che consente alle aziende di dichiarare le giornate di lavoro a posteriori con scadenza trimestrale.

Secondo i dati di MEDU, il 65% dei lavoratori con contratto si vede riconosciuti i contributi per un numero di giornate inferiore a quelle svolte, il 4% non li vede riconosciuti affatto, il 10% non sa se ne usufruirà e il 6% non ha risposto alla domanda. Solo il 15% dei lavoratori intervistati ha affermato di usufruire di tutti i contributi dovuti. Tra i braccianti, solo il 14% ha dichiarato di lavorare completamente in nero.

In base al Contratto Provinciale di Lavoro applicabile, la paga base per un operaio agricolo nel Pontino è di circa 9 euro lorde l'ora. Il limite della giornata lavorativa è fissato a 6,30 in sei giorni (esclusa la domenica) o a 7 ore per cinque giorni e 4 ore il sabato. Contratti e buste paga normalmente rispettano queste previsioni, ma la realtà è un'altra: i braccianti indiani vengono impiegati per dodici o quattordici ore al giorno, tutti i giorni del mese, ma si vedono retribuite soltanto tre o quattro giorni di lavoro mensili mentre il resto delle ore restano sommerse o segnate a matita su fogli di carta. La maggior parte dei braccianti è pagato a ore, ma esiste anche il pagamento a cottimo ancora più svantaggioso per i lavoratori e, per questa ragione, non consentito dal Contratto. I pagamenti avvengono spesso con gravi ritardi.

diani in provincia di Latina dopati per lavorare come schiavi, in M. OMIZZOLO, P. SODANO (a cura di), *Migranti e territori*, Roma, 2015.

²⁹ M. OMIZZOLO, *A Latina il mondo di sopra del caporalato*, *Il Manifesto*, 18 gennaio 2019.

Così le aziende aumentano gli utili, si mettono al riparo dai controlli e rendono le vertenze più ardue. I braccianti, oltre al danno economico, vivono la difficoltà di rinnovare i permessi di soggiorno per mancanza di reddito sufficiente e, se nei due anni precedenti possono certificare meno di 102 giornate, non possono chiedere la disoccupazione.

Le condizioni di lavoro sono così dure che alcuni lavoratori, per resistere alla fatica, fanno uso di antidolorifici ed altre sostanze dopanti come metanfetamine, oppio e antispastici, come ha attentamente rilevato il dossier della cooperativa In Migrazione, *Doparsi per lavorare come schiavi* (2014). Nelle serre sono costretti a sopportare il caldo soffocante in estate e temperature molto basse in inverno, nonché a respirare continuamente sostanze nocive per la salute, come pesticidi ed erbicidi. Tra i composti usati potrebbero anche esserci sostanze cancerogene importate dalla Cina e fatte entrare illegalmente in Italia attraverso alcuni porti, come Gioia Tauro e Napoli, e lavorate in Italia in laboratori clandestini gestiti dalle mafie³⁰.

Nonostante il 92% dei braccianti intervistati da MEDU abbia riferito di utilizzare guanti e scarpe da lavoro, non risulta che le aziende informino né formino i lavoratori in materia di rischi per la sicurezza, né che applichino le misure di prevenzione (mascherine e abbigliamento protettivo) o le riduzioni di orario previste dal Contratto Provinciale di Lavoro nel caso si usino composti chimici pericolosi.

Sono stati segnalati diversi infortuni, a volte anche gravi, quasi mai denunciati. Anzi, gli incidenti sul lavoro vengono occultati per evitare controlli e denunce: in alcuni casi i braccianti sono stati accompagnati nei pressi di un pronto soccorso con la raccomandazione di non raccontare il luogo e la dinamica dell'infortunio.

Senza arrivare al caso estremo, recentemente denunciato a Terracina, di un proprietario che sparava sui braccianti per indurli a lavorare più in fretta, sono numerose le segnalazioni di metodi di sorveglianza molto pesanti da parte dei caporali, soprattutto se italiani.

Altre segnalazioni riguardano le umiliazioni subite: la pretesa del proprietario del fondo di essere chiamato padrone; la richiesta che i braccianti indiani camminino sempre dietro di lui e mai al suo fianco; o l'ingiunzione a tagliarsi la barba e a togliersi il turbante, per essere

³⁰ A. MASTRANDREA, M. OMIZZOLO, *Com'è bella quella mela avvelenata, Il Venerdì di Repubblica*, 13 settembre 2019.

meno riconoscibili come indiani dall'esterno dell'azienda. Diffuse anche le rapine che i braccianti subiscono il giorno di paga. Tornando nei luoghi di residenza in bicicletta o motorino, vengono attesi lungo le strade da gruppi di giovani italiani che li aggrediscono impunemente, per rubare loro il salario ricevuto in contanti.

L'alto tasso di regolarità dei soggiorni nella comunità *punjabi* è confermato dalla rilevazione MEDU: il 99% dei migranti indiani intervistati era in possesso di un regolare permesso (68% per motivi di lavoro, 16% carta di soggiorno, 12% ricongiungimento familiare). Solo una persona risultava essere irregolare. Il possesso del permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro, tuttavia, non tutelano affatto dallo sfruttamento: per capire le ragioni di questo dato, occorre indagare i principali fattori di vulnerabilità.

Fino all'inizio degli anni Novanta gli arrivi in Italia dei cittadini indiani erano regolati da visti rilasciati facilmente dall'ambasciata in India. Negli anni successivi le procedure si sono progressivamente irrigidite, facendo emergere modalità alternative di arrivo gestite da "intermediari". Queste figure sono diventate responsabili di tutte le fasi del viaggio: dal rilascio del visto, all'organizzazione del trasferimento, fino all'individuazione e al collocamento delle persone presso un'impresa agricola pontina.

Interviste e indagini confermano l'esistenza di una tratta internazionale di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, nascosta dietro una parvenza di formale legalità³¹. L'azienda del Pontino che ha bisogno di lavoratori si rivolge a un primo intermediario presente in loco che ha contatti con il Punjab. L'intermediario in Italia contatta l'intermediario indiano, che fa arrivare i lavoratori dal Punjab: il costo varia dai 5.000 ai 10.000 euro, a seconda del grado di complessità della pratica, del grado di amicizia o parentela con l'intermediario e delle disponibilità economiche della famiglia.

Giunti regolarmente in Italia, i lavoratori vengono impiegati per i primi mesi gratuitamente o con una paga di 3 euro l'ora, affinché l'azienda possa rientrare velocemente della spesa iniziale. La promessa di aumento della retribuzione di solito non viene mantenuta, perché dopo i primi mesi la persona non viene più chiamata al lavoro, ed è

³¹ M. OMIZZOLO, F. CARCHEDI, *Il sistema criminale degli indiani Punjabi in provincia di Latina*, in F. CARCHEDI, S. BECUCCI (a cura di), *Le mafie straniere in Italia*, Milano, 2016.

costretta ad affidarsi a caporali locali, indiani o italiani, per trovare occupazione. Nei casi delle persone più povere, il costo dell'operazione viene restituito successivamente, sotto forma di debito, attraverso lavoro gratuito o semi-gratuito.

Lo status migratorio influisce anche in un altro modo sulla vulnerabilità dei lavoratori *punjabi*: alla tratta e al caporalato possono aggiungersi anche estorsioni legate al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. In alcuni casi le aziende hanno chiesto al lavoratore cifre notevoli, dai quattro ai seimila euro, per la stipula di un contratto di lavoro indispensabile per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno. Se il lavoratore non dispone di tali cifre, è costretto ancora una volta a lavorare senza percepire alcun compenso fino a sanare il debito.

I caporali esercitano il monopolio dell'offerta di lavoro sul territorio. Nell'Agro Pontino non si dà reclutamento diretto in piazze o strade. La chiamata avviene spesso mediante messaggi al cellulare dei braccianti selezionati o attraverso *Whatsapp*. Ciò consente di mimetizzare il caporalato ed evitare controlli. Il lavoratore viene selezionato anche in base al suo grado di accondiscendenza. Il caporale di solito è italiano quando si tratta del capo squadra o del sorvegliante, mentre è indiano quando è un altro collega di lavoro. In alcuni casi prende soldi direttamente dai lavoratori per il suo servizio, in altri distribuisce i soldi al gruppo di lavoro, trattenendo una parte di quanto ricevuto dall'azienda, di cui è dipendente.

La difficoltà di reagire agli abusi è tanto maggiore quanto più stretto è il vincolo parentale con il caporale, e quanto impellente è lo stato di bisogno del lavoratore, rispetto ai debiti da estinguere o all'indigenza della famiglia da mantenere in India.

Inoltre, nonostante la presenza stanziale, l'apertura di vari templi sikh soprattutto a Sabaudia, San Felice Circeo e Fondi, le attività di varie associazioni giovanili, le interazioni della comunità *punjabi* con il resto della popolazione restano limitate. Ciò costituisce un ulteriore fattore di vulnerabilità, specie se collegato ad un basso livello di conoscenza dell'italiano, che impedisce di comprendere adeguatamente procedure burocratiche, contratti di lavoro e buste paga. Nella rilevazione di MEDU, il 56% degli intervistati aveva una conoscenza buona o sufficiente della lingua, il 32% una conoscenza scarsa, mentre il 12% non parlava affatto l'italiano.

Una forte voglia di riscatto ha portato i braccianti indiani ad organizzare ben due scioperi a Latina, il 18 aprile 2016 e il 21 ottobre 2019,

con la partecipazione di circa 8.000 persone. In parallelo, crescono le lotte e le denunce nelle singole aziende. È il risultato di un lavoro decennale di sensibilizzazione e organizzazione sindacale. L'errore che spesso si fa, a fronte di situazioni di sfruttamento più o meno gravi, è quello di non riconoscere alle vittime la capacità di resistere ed emanciparsi. Le vicende della comunità *punjabi* dell'Agro Pontino dimostrano, invece, che anche da una posizione di vulnerabilità può scaturire una resistenza individuale e collettiva capace di vincere la paura e rivendicare i diritti negati, per sé e per gli altri.

Questo percorso di emancipazione è stato possibile grazie alla convergenza di una molteplicità di elementi: l'informazione e la presa di coscienza dei lavoratori sui propri diritti, anche grazie all'apertura di uno sportello legale a Bella Farnia³²; l'esistenza dei templi sikh, quali luoghi fisici e simbolici in cui svolgere periodiche assemblee e organizzarsi; la presenza di una leadership riconosciuta e di una comunità coesa; la costruzione di alleanze con ricercatori-attivisti, avvocati e sindacalisti e di un rapporto di fiducia verso la giustizia e le forze dell'ordine; infine il verificarsi di eventi drammatici, come il suicidio di un bracciante in una serra di Fondi, che hanno funzionato da detonatore.

I padroni stanno reagendo alle lotte di emancipazione dei braccianti provando a sostituirli con nuovi lavoratori più vulnerabili, disposti ad accettare le condizioni di lavoro imposte. A parte alcuni nuovi arrivati dall'India, le due principali categorie utilizzate per la sostituzione sono i richiedenti asilo ospiti delle locali strutture di accoglienza e i richiedenti asilo denegati, che hanno cioè ricevuto un diniego dalle Commissioni territoriali per l'asilo o dal tribunale, e che sono senza permesso di soggiorno³³.

I richiedenti asilo sono a rischio sfruttamento per vari motivi: hanno bisogno di reddito, specie se hanno familiari nel paese d'origine; non hanno urgenza di pagare vitto e alloggio, in quanto sono ospiti del sistema di accoglienza; non possono lasciare l'Italia a causa del Regola-

³² M. OMIZZOLO, *La comunità indiana in provincia di Latina tra sfruttamento lavorativo, nuova legge contro il caporalato e il ruolo essenziale dei servizi sociali: il caso del progetto Bella Farnia*, in M. OMIZZOLO (a cura di), *Migranti e diritti*, Macerata, 2017.

³³ F. BULFON, *Il caporalato non si ferma: basta sikh, i nuovi schiavi nei campi sono i migranti*, *L'Espresso*, 2 agosto 2017; M. OMIZZOLO, *A Latina il mondo di sopra del caporalato, Il Manifesto*, 18 gennaio 2019.

mento Dublino; le lunghe procedure burocratiche per il riconoscimento della protezione internazionale, unite ai bassi livelli di accoglienza, li espongono a una situazione di inazione e incertezza, da cui qualsiasi tipo di lavoro costituisce una fuga. La situazione di vulnerabilità dei richiedenti asilo è stata ulteriormente aggravata dalla legge 132/2018. Avendo abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, istituito per tutelare proprio le persone a rischio di violazione dei diritti umani costituzionalmente protetti, la nuova normativa espone all'irregolarità persone che non hanno costruito, nel corso di una accoglienza sempre più povera e dequalificata, nessun rapporto positivo con la società circostante.

A testimonianza del processo che qui si è in sintesi analizzato si ricorda una delle operazioni più importanti condotte dalle forze dell'ordine in Italia, organizzata proprio in provincia di Latina con il nome di "Commodo". L'operazione è stata condotta il 17 gennaio del 2019 dai sostituti procuratori Carlo Lasperanza e Luigia Spinelli, in collaborazione con la locale Questura, contro imprenditori italiani e faccendieri vari che, per almeno due anni, avrebbero gravemente sfruttato circa 500 lavoratori migranti nelle campagne locali. Si trattava soprattutto di profughi, ex beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo transitati dalle mani dello Stato a quelli dei caporali e dei padroni³⁴. Si tratta, soprattutto, di richiedenti asilo di origine africana ospitati in centri di prima accoglienza diffusi nel territorio pontino. Con questa operazione sono state arrestate sei persone mentre altre cinquanta sono risultate indagate. Il reato imputato ai sei arrestati è quello di «associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di estorsione, antiriciclaggio, corruzione, reati tributari». Gli stessi inquirenti, insieme alla Questura di Latina, hanno definito indecenti le condizioni di lavoro alle quali erano obbligati i profughi impiegati nelle varie aziende. Secondo le testimonianze, ogni mattina, infatti, i lavoratori immigrati si radunavano dinnanzi ad un'azienda per essere trasportati attraverso alcuni furgoni, peraltro abilitati al trasporto di massimo nove persone e invece usati per trasportare anche venti lavoratori, nelle vicine aziende agricole, per lavorare nei relativi campi come braccianti. Le retribuzioni corrisposte erano «palesamente dif-

³⁴ A. MANGANO, *Migranti del Cara di Mineo, così negli aranceti lo Stato ha creato i caporali*, *L'Espresso online*, 18 settembre 2015.

formi dai contratti collettivi nazionali o territoriali» tanto da prevedere circa 4,5 euro l'ora a fronte dei 7/12 euro previsti dal relativo contratto. Si aggiunge ai capi di imputazione anche la «violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo» con circa 8/10 ore consecutive di lavoro al giorno, senza pause, se non 30 minuti, non retribuite, in cui pranzare; il

«mancato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali» con continue minacce di licenziamento per chi risultava restio a firmare buste paga non conformi a quanto realmente lavorato. Su di esse venivano registrate solo un terzo delle giornate effettivamente lavorate, come da prassi dimostrata più volte anche con riferimento alla comunità indiana locale. Infine, non è mancata l'imputazione per «l'inosservanza della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

A tutto questo si associavano violenze e ricatti continui. I lavoratori profughi, ad esempio, dovevano resistere al caldo e al freddo senza ribellarsi. Se non ce la facevano e se per una qualunque ragione, durante il tragitto, qualcuno di loro si fosse sentito male, veniva scaricato sul ciglio della strada. I furgoni venivano guidati da alcuni braccianti rumeni che nelle campagne pontine svolgevano anche il ruolo di caposquadra. I profughi e richiedenti asilo africani lavoravano in campagna avendo, come compito esclusivo, quello di obbedire agli ordini del padrone e del caposquadra. Una delle originalità di questa operazione sta nell'intervento della Magistratura nei riguardi del c.d. mondo di sopra del caporalato. Sono stati sequestrati, tra beni immobili, mobili e denaro, circa 4 milioni di euro, grazie alla corretta applicazione della nuova legge contro lo sfruttamento (legge 199/2016), per un introito illecito giornaliero di circa 10mila euro. Denaro che non veniva solo sottratto ai lavoratori ma anche allo Stato, considerando i mancati introiti in termini di imposte, tasse e contributi previdenziali. Questa operazione dovrebbe stimolare la classe politica del Paese a migliorare le risposte repressive e preventive contro questo fenomeno e a migliorare il sistema di accoglienza cancellando definitivamente il decreto Sicurezza e investendo nel sistema di accoglienza d'eccellenza.

7. Conclusioni

La profughizzazione del lavoro agricolo assume carattere sistemico in ragione, in particolare, dei processi di profughizzazione del relativo mercato del lavoro sviluppatosi nel corso degli ultimi decenni e che vede nel d.l. 132/2018 l'espressione più avanzata ed evidente. Lo sfruttamento e il caporalato, infatti, non risultano condizioni periferiche, occasionali o eccezionali nel sistema di produzione agricolo italiano, bensì sistemici, organizzati e inseriti all'interno di un complesso di interessi che ne sostanziano l'attività e ogni espressione. Le stesse figure del caporale e del padrone non sono né marginali né individuali ma, anche in questo caso, espressione di un network criminale che è composto oltre che da tali soggetti, anche da molti professionisti che cooperano nella costruzione e conferma di un modello di produzione agricolo fondato sullo sfruttamento e infine su un sistema sociale di dominio e sfruttamento costante. Il caso che si è preso in considerazione, ossia quello dei braccianti indiani nell'Agro Pontino, consente di superare molti dei luoghi comuni che pesano sulla comprensione dello sfruttamento agricolo in Italia.

Le violazioni dei diritti nei campi di Latina, così come in altre aree del Paese, risultano di natura sistemica. A differenza di altri territori, lo sfruttamento, nel caso analizzato, non è circoscritto alla stagionalità delle raccolte e si manifesta in forme decisamente pervasive. Inoltre, la temporaneità della condizione di ricattabilità non trova conferma nel caso analizzato.

Il caso dei braccianti indiani mostra, nel contempo, che la vulnerabilità degli stranieri non si riduce alla mera assenza del permesso di soggiorno. La contrazione di debiti per entrare in Italia attraverso intermediari, così come l'obbligo di avere un contratto di lavoro e un livello sufficiente di reddito per rinnovare il permesso di soggiorno, funzionano da costrizione sistemica, esponendo a sfruttamenti, ricatti ed estorsioni. Infine, l'assenza di canali legali e pubblici di accesso al lavoro non lascia alternative se non quella di affidarsi ai caporali per lavorare in condizioni di grave sfruttamento e pericolo personale dentro una cornice che spesso risulta formale.

Quello dei braccianti indiani dell'Agro Pontino è un caso paradigmatico di giuridificazione del lavoro sfruttato, ossia di «trasposizione dello sfruttamento all'interno di dispositivi giuridici che ne assicurano la regolarità formale, mantenendone intatta la sostanza in termini di

ingiusto profitto e di violazioni dei diritti»³⁵, L'abuso assume, infatti, forme pseudo-legali, con la complicità di una rete di liberi professionisti che predispongono regolari contratti (che non vengono poi rispettati), preparano buste paga regolari (che non corrispondono alla realtà del lavoro svolto), che estorcono denaro ai lavoratori per i contratti e i documenti necessari al rinnovo del permesso di soggiorno. Lo stesso reato di tratta, evidente nel meccanismo coercitivo del debito con cui si impone alle persone di lavorare gratuitamente, è nascosto dietro la regolarità dei visti e dei permessi di lavoro stagionale o a tempo determinato. Gli scioperi organizzati nell'Agro Pontino dagli stessi braccianti indiani, le vertenze avviate, i percorsi di emancipazione sociale ed economica che sono stati costruiti nel territorio, hanno prodotto risultati importanti in termini di contrasto allo sfruttamento lavorativo e sviluppo di politiche di contrasto allo stesso. L'operazione Commodo analizzata deriva da tale percorso e nel contempo ne premette il superamento per via dell'intervento del processo di profughizzazione con la sostituzione dei braccianti indiani pontini con profughi o ex beneficiari di protezione umanitaria impiegati in condizioni di grave sfruttamento lavorativo in alcune aziende pontine. Per questa ragione, si deve premettere la natura sistemica e resiliente dello sfruttamento, il suo carattere pervasivo e sistemico nel modello di produzione e l'incidenza che su di esso sviluppano norme e procedure pubbliche che condizionano il dibattito, la riflessione e ogni sua elaborazione normativa, sociale e procedurale.

* * *

ABSTRACT

ITA

Lo sfruttamento lavorativo e l'intermediazione illecita sono fenomeni trasversali nel mercato del lavoro e diffusi nel Sud come nel Nord del Paese. Questo processo, ormai sistemico, incontra narrazioni contraddittorie in relazione anche alla sua mediatizzazione, la quale rappresenta a volte in modo fuorviante il fenomeno criminale contribuendo a rafforzare stereotipi diffusi.

³⁵ F. OLIVERI, *Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese*, cit.

Nel corso negli ultimi anni, risultano evidenti due aspetti del fenomeno criminale che possono essere considerati originali ed è su di essi che si concentrerà il presente saggio. Il primo riguarda la profughizzazione dei migranti con riferimento al loro impiego nel settore agricolo. Ciò è determinato dalla ricerca, in seno al mercato del lavoro immigrato agricolo, di coloro che sono considerati i più fragili socialmente e giuridicamente all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Questo fenomeno ha subito una notevole accelerazione in seguito all'approvazione e applicazione del c.d. decreto sicurezza convertito nella legge n. 32/2018.

Altro fenomeno riguarda il caso specifico della comunità indiana dell'Agro Pontino che per caratteristiche, dimensione e articolazione nell'ambito dell'impiego di manodopera bracciantile straniera, risulta essere originale. Tale carattere deriva dall'essere una comunità vasta sotto il profilo quantitativo, stabilmente insediata nel territorio pontino, caratterizzata da uno sfruttamento diffuso e non occasionale, organizzato in un'area considerata tradizionalmente esente da questo genere di fenomeno o almeno lontana rispetto ad aree in cui caporalato e sfruttamento sono considerati endemici, da uno sfruttamento organizzato all'interno di pratiche e comportamenti che il legislatore ha normato e, infine, dall'essere pro-attiva, tanto da avere avviato iniziative di liberazione dallo sfruttamento mediante azioni sociali, sindacali, mediatiche e politiche.

EN

Labour exploitation and illegal intermediation are now transversal phenomena in the Italian labour market and they are widespread in the South as well in the North of the country. By now, this process has become almost systemic and its paths seem to be strictly related to its mediatisation. Indeed, the media often misrepresent the criminal phenomenon, helping to strengthen widespread stereotypes. In recent years, this criminal phenomenon has shown two aspects in particular, which can be considered original, and on which the present essay will focus. The first concerns the refugee status of migrants with regard to their employment in the agricultural sector. This study investigates precisely the refugee status of those who are the most fragile and exposed – both socially and legally – to illicit intermediation and labour exploitation, within the agricultural immigrant labour market. This phenomenon has undergone a considerable acceleration following the approval and application of the so called Security Decree converted into Law no. 132/2018.

Another phenomenon concerns the specific case of the Indian community of Agro Pontino, which is undoubtedly original, due to its characteristics, size and articulation in the employment of foreign labourers. In fact, it is a numerically vast and permanently settled community in the Pontine territory, an area considered traditionally free from this kind of phenomenon – or at

least far from areas where labour exploitation is considered endemic –. Yet, the Indian community of the Agro Pontino is a victim of widespread and not occasional exploitation, organized within practices and behaviors that the legislator has already regulated also from an administrative point of view. Finally, it should be noted that the community itself is actively at the forefront of initiatives against labour exploitation through trade unions, media, social and political actions.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)